

FONDI DI GARANZIA E FINANZIAMENTI STRUTTURALI

di SABINA DE LUCA*

Attraverso il microcredito è possibile perseguire obiettivi di inclusione sociale la cui rilevanza, in una prolungata fase recessiva, non può che aumentare. Tra gli interventi già avviati spicca il Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/96) di cui è titolare la Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa misura prevede una corsia preferenziale, ovvero una procedura più snella, per prestare garanzie pubbliche di rilevante intensità a favore di prestiti di piccolo importo (con una soglia di 20 mila euro incrementabile, in alcuni casi, a 30 mila) erogati da Banche a fronte sia di investimenti, sia di fabbisogni di liquidità. Delle ope-

razioni accolte dal Fondo nell'ultimo triennio, quelle di importo minore o uguale a 25 mila euro sono poco meno di 38 mila a fronte di operazioni creditizie per circa 600 milioni di euro.

Tav. 1: Fondo di garanzia per le PMI (L. 662/96), operazioni accolte nel triennio 2010-2012.

Il fondo di garanzia per le PMI, finanziato (in specifici territori e settori) anche con risorse comunitarie (FESR), si rivolge a una platea di micro imprese esposta a un rischio di razionamento del credito che, per quanto rilevante, è meno intenso rispetto ad altre categorie. Difatti questo strumento non esaurisce lo spettro degli interventi realizzati nel periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali. Diverse Regioni hanno sperimentato l'utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo per finanziare, in via diretta e a tassi molto agevolati, operazioni di microcredito proposte da soggetti appartenenti alle categorie maggiormente esposte al rischio di esclusione

Tabella 1



| Anno | Operazioni accolte | Importi garantiti | Finanziamenti sottostanti |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| 2010 | 50.074 | 5.209.257.834 | 9.089.535.933 |
| - di cui con finanziamento | | ≤25.000 | € 9.858 84.852.771 155.661.728 |
| 2011 | 55.206 | 4.410.384.966 | 8.337.980.256 |
| - di cui con finanziamento | | ≤25.000 | € 12.276 101.646.146 195.310.752 |
| 2012 | 61.408 | 4.035.540.823 | 8.189.647.703 |
| - di cui con finanziamento | | ≤25.000 | € 15.628 121.587.491 244.604.005 |



dal credito (giovani, donne, disoccupati di lunga durata, personale in CIG, disabili, immigrati, imprese del terzo settore, ecc.). Dalla valutazione di queste esperienze si devono trarre insegnamenti per il periodo di programmazione dei fondi europei 2014-2020, il cui sistema di regole è in via di definizione. L'art. 15 della bozza di Regolamento relativa al Fondo Sociale Europeo esplicita che il menù delle misure di policy può ricomprendere «*i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti*» e rimanda al più dettagliato sistema di norme previsto dagli art. 32 e ss. della bozza di Regolamento Generale. Ampio è lo spazio per valorizzare il potenziale del microcredito a patto di agire con rigore metodologico nella programmazione e gestione degli aiuti di Stato. A tal fine una condizione necessaria ma non sufficiente è posta proprio dal citato art. 32 il quale prescrive che le decisioni in materia debbano essere assunte «*sulla base di una valutazione ex ante che ha individuato fallimenti del mercato o condizio-*

ni di investimento non ottimali e necessità di investimento». Un altro tassello utile a migliorare la qualità della gestione degli strumenti è il nuovo articolo 111 del TUB¹ che disciplina i requisiti soggettivi degli operatori del microcredito. Cruciale è comunque la *meccanica fine* degli strumenti di *policy*, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra finalità sociale (che induce la parte pubblica ad assumere rischi) e tutela delle risorse pubbliche (visto che misure *rotative* possono produrre effetti amplificati sul tessuto economico e sociale). Monitoraggio in itinere e *accountability* dei risultati risulteranno essenziali per valutare la qualità delle scelte allocative e, quando opportuno, introdurre correttivi all'intervento pubblico.

*Sabina De Luca - Capo Dipartimento delle Politiche di Coesione e Sviluppo

NOTE:

¹ Per come sostituito ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, modificato dall'art. 16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 3, comma 1, lett. da e) a i), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*